

-----ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 13.528 DI RACCOLTA-----

-----STATUTO-----

-----Art. 1 - Denominazione-----

È costituita l'Associazione con la denominazione:-----

-----"ASSOCIAZIONE CULTURALE KALOMENA".-----

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvederà ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente:-----

-----"ASSOCIAZIONE CULTURALE KALOMENA ETS"-----

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.-----

-----Art. 2 - Oggetto sociale-----

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale-----

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività.-

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi



di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.-----

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini dell'associazione.-----

Principi inderogabili dell'Associazione-----

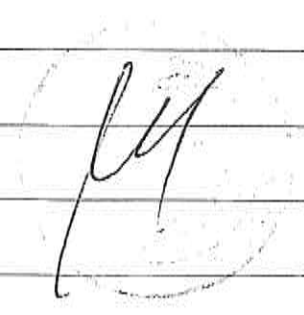
L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili dell'Associazione:-----

a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto dell'associazione, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;----

b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;-----

c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel ri-

spetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice	
del Terzo settore;-----	
d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in	
caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo	
parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Co-	
dice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta	
dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le di-	
sposizioni stabilite dall'organo dell'associazione competente	
o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le	
disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo setto-	
re;-----	
e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio	
di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per	
cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codi-	
ce del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di	
cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di	
redigere il bilancio sociale;-----	
f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle moda-	
lità associative volte a garantire l'effettività del rapporto	
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della par-	
tecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli asso-	
ciati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazio-	
ni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli orga-	
ni direttivi dell'Associazione;-----	
g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e	



non rivalutabilità della stessa;-----

h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, secondo le indicazioni previste dal presente statuto;-----

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;-----

j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;-----

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;-----

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore.-----

Scopi e finalità-----

L'Associazione persegue finalità di utilità sociale allo scopo di sensibilizzare la collettività ai principi e ai valori

della Costituzione, al fine di concorrere alla realizzazione
del pieno sviluppo della persona umana e alla realizzazione
del progresso materiale e spirituale della società attraverso
un nuovo approccio nei confronti della cultura, dell'arte,
della musica, del teatro e delle performance dal vivo.-----
Intende essere un punto di riferimento per gli amanti delle
predette attività espressive, al fine di analizzare i cambia-
menti del linguaggio culturale, artistico, musicale e teatra-
le, e divulgare e promuovere un nuovo modo di concepire i luo-
ghi della cultura: valorizzandoli anche come luoghi
didattici, formativi e di cura, attraverso iniziative rivolte
anche a soggetti fragili, o in luoghi di disagio sociale e
culturale, organizzando iniziative nelle scuole per la preven-
zione del bullismo e del disagio giovanile.-----
L'Associazione intende promuovere attività espressive cultura-
li come strumento di rafforzamento del legame tra la persona
e la comunità, mettendo a disposizione percorsi di cultura al
fine di realizzare il principio di uguaglianza sancito dalla
Costituzione e permettere a più soggetti di accedere al mondo
del teatro, della musica, dell'arte e della cultura in genera-
le.-----
Si prefigge l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi
teatrali e/o teatrabili.-----
Intende promuovere le attività espressive culturali come stru-
mento di sensibilizzazione su importanti temi, quali i dirit-

ti civili al fine di porre attenzione a tematiche riguardanti

la criminalità organizzata, i crimini correnti, i disagi che

si ripercuotono nel tessuto sociale e nelle persone.-----

L'Associazione intende, inoltre, promuovere la tutela del pae-

saggio e del patrimonio ambientale, culturale, storico e arti-

stico, attraverso la realizzazione di iniziative mirate e di

valorizzazione del territorio.-----

-----**Art. 3 - Attività di interesse generale.**-----

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attivi-

tà di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:-----

Lett. d) Educazione, istruzione e formazione professionale,

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modi-

ficazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;-----

Lett. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;-----

Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, ar-

tistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;--

Lett. k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso;-----

Lett. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-

zione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

Lett. r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

Lett. v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;---

Lett. w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.-----

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:-----

a) Istituire, gestire e condurre spazi educativi a favore della collettività, volti allo sviluppo, alla produzione, alla promozione e all'organizzazione, in Italia e all'Estero, di spettacoli teatrali, di danza, di eventi musicali e più in generale di performance dal vivo, diffondendo la conoscenza dello spettacolo dal vivo contemporaneo;-----

b) Promuovere la didattica relativa alle attività espressive di ogni genere, con particolare riferimento alle arti performative, alla danza e allo spettacolo dal vivo, attraverso l'organizzazione di corsi, stages, seminari, workshops, laboratori, prodotti multimediali, pubblicazioni audio, video e

editoriali, convegni, cineforum;-----

c) Organizzare attività ludiche di formazione culturale e ricreative della performance dal vivo;-----

d) Organizzare e gestire stagioni teatrali, concorsi, festival, rassegne o altre iniziative culturali a favore della collettività, avvalendosi della collaborazione di esperti, studiosi, artisti e coordinando le proprie iniziative anche con le Istituzioni, le Associazioni ed altri Enti, al fine di permettere una condivisione con un numero crescente di soggetti; Tali attività possono essere svolte sia in strutture dell'Associazione che in altri luoghi avvalendosi della collaborazione degli associati o di esperti, studiosi, artisti;----

e) Condurre laboratori teatrali, artistici e di danza, a favore della collettività, sia nelle scuole che in altri luoghi avvalendosi della collaborazione degli associati e di esperti, studiosi, artisti, e realizzare spettacoli teatrali e di danza non solo nel senso conosciuto del termine, ma percorsi didattici, culturali e formativi attraverso il teatro e la danza allo scopo di prevenire e risolvere disagi tra i giovani, gli adulti e gli anziani, e di sensibilizzare su importanti temi quali i diritti civili, con spettacoli aventi ad oggetto tematiche legate alla mafia e alla criminalità organizzata, ai crimini correnti e alle persone che hanno contribuito, anche con la loro vita, a lottare contro i "sistemi tossici", la tutela e la promozione del patrimonio ambienta-

le, culturale, storico e artistico, l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, l'inclusione sociale delle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale;

f) Progettare, gestire e condurre, a favore della collettività, corsi per bambini e adolescenti con difficoltà scolastiche, emotive e disagi sociali per aiutarli a superare le problematiche dell'apprendimento evitando la dispersione scolastica. La formazione extra scolastica è inoltre finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

g) Progettare a realizzare, in favore di anziani ospiti di RSA e centri ricreativi, iniziative teatrali, artistiche e culturali caratterizzate e rese uniche dallo spirito valoriale e creativo dell'Associazione;-----

h) Progettare e realizzare iniziative mirate alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;-----

i) Realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi associativi, a favore della collettività;-----

l) Collaborare con altri enti, associazioni, imprese, e in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale, al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, stipulando, se del caso, convenzioni con enti pubblici o privati. L'Associazione potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di

svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----Art. 4 - Le attività diverse-----

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017.-----

A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà realizzare le seguenti attività diverse:-----

Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi;-----

Gestire bar e ritrovi sociali, provvedendo nel caso anche alla vendita e somministrazione di bevande e alimenti;-----

Svolgere attività volta alla produzione di testi teatrali finalizzata alla realizzazione di un prodotto da cedere a terzi;

Svolgere qualsiasi attività commerciale e produttiva, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile e strumentale per il conseguimento delle finalità associative;-----

Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo associativo, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e partecipare ad altre associa-

zioni con oggetto analogo al proprio.-----

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.-----

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.-----

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

-----Art. 5 - Raccolta fondi-----

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finan-

ziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.-----

-----Art. 6 - Sede-----

L'Associazione ha sede legale in Cittanova (RC) in Via Cristoforo Colombo, 101. L'Associazione con delibera dell'Organo Amministrativo potrà istituire sedi operative.-----

Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto; le decisioni in ordine al trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune competono all'Organo di Amministrazione.-----

-----Art. 7 - Durata-----

La durata dell'Associazione è illimitata. -----

-----Art. 8 - Associati-----

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.---

Definizione di associato-----

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.-----

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ed esercita il diritto di voto.-----

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web).-----

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.-----

Trattamento dei dati personali-----

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile.

L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione

ne eventuali variazioni delle proprie generalità.-----

Criteri di accettazione ed ammissione-----

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.-----

A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.-----

Disciplina del rapporto associativo.-----

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le

quote associative non sono trasmissibili. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.-----

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'Associazione, in caso di particolare necessità e al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, può intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.-----

Diritto di voto-----

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto sin-

golo.-----

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal legale rappresentante. Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.-----

Diritto di esaminare i libri sociali-----

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi dell'associazione, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede dell'Associazione.-----

Ulteriori diritti e doveri degli associati-----

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività

dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro la data stabilita dall'Organo di amministrazione. Il mancato versamento della quota associativa annuale viene equiparato a dimissioni, salvo diversa disposizione dell'Organo di amministrazione.-----

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale è subordinato-----
all'effettivo versamento della quota associativa.-----

Perdita della qualifica di associato-----

La qualifica di associato si perde per: (I) dimissioni; (II) decesso; (III) esclusione; (IV) mancato pagamento della quota associativa. In quest'ultimo caso, l'associato viene dichiarato dimissionario, senza ulteriori formalità, salvo diversa disposizione dell'Organo di amministrazione.-----

Le dimissioni possono essere comunicate, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o PEC all'Organo di Amministrazione ed hanno effetto immediato. Le dimissioni non esonerano dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione, salvo diversa disposizione dell'Organo di Amministrazione. La comunicazione di dimissioni esonera

dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.-----

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con delibera motivata per i seguenti fatti: (I) per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione; (II) per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri; (III) qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.-----

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. -----

-----Art. 9 - I Volontari-----

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua

libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni----- preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

-----Articolo 10 - Comitato Artistico-Culturale-----

----- e Direttore Artistico-----

Il Comitato Artistico-Culturale, ove istituito, è composto da

due o più membri, nominati dall'Organo di Amministrazione e scelti fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza culturale e artistica nell'ambito delle materie d'interesse dell'Associazione o che si siano distinte per particolari servizi svolti a favore dell'Associazione o che abbiano contribuito con prestazioni personali o erogazioni liberali al sostenimento dell'Associazione al fine del raggiungimento delle finalità associative e resta in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Organo di Amministrazione.-----

Il Comitato Artistico-Culturale svolge le funzioni tecnico-consultive stabilite dall'Organo di Amministrazione in apposito Regolamento.-----

Il Comitato Artistico-Culturale è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Comitato Artistico-Culturale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.-----

Il Direttore Artistico è nominato dall'Organo Amministrativo tra persone, estranee all'Organo stesso, altamente qualificate oltre che per esperienza maturata nell'ambito dei settori specificati all'Art. 3, anche per la capacità organizzativa riguardante la programmazione, l'allestimento, la gestione e la distribuzione di prodotti artistico-culturali.-----

E' incaricato della direzione artistica dei programmi approva-

ti dall'Assemblea dei Soci, che sono predisposti dall'Organo Amministrativo con la sua consulenza tecnica.-----

Il mandato del Direttore Artistico ha termine alla scadenza dell'Organo Amministrativo ed è rinnovabile.-----

L'Organo Amministrativo, a maggioranza dei componenti, può destituire il Direttore Artistico nei seguenti casi:-----

Per inadempienza degli indirizzi programmatici e tecnico-gestionali dell'attività;-----

Per inattività continua ed inefficienza manifesta;-----

Per comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione;-----

Per violazioni e atti contrari alla legge.-----

-----**Art. 11 - Organi Sociali**-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea degli associati;-----

- il Presidente ed il Vice Presidente;-----

- l'Organo di Amministrazione;-----

- l'Organo di Controllo, ove nominato;-----

- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.-----

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.-----

Si stabiliscono i seguenti principi: (I) sovranità dell'assemblea dei soci; (II) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.-----

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pub-

blicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

-----Art. 12 - L'Assemblea degli Associati-----

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.-----

Funzionamento dell'Assemblea-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi l'Assemblea elegge il Presidente tra i componenti dell'Organo d'Amministrazione presenti ed in mancanza tra gli associati.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati oppure almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, viene fissato un giorno ulteriore per la se-

conda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre
 a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi
 tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associa-
 ti. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione,
 ne, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail
 indicati nel Libro degli associati. Le assemblee si possono
 svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle se-
 guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:---
 a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-
 re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-
 la riunione, constatare e proclamare i risultati della vota-
 zione;-----
 b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
 adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-
 zione;-----
 c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
 scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-
 dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
 documenti.-----
 Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati che
 sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.---
 L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette
 formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risul-
 tanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla
 data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti

dell'Organo di Amministrazione e dell'organo di controllo, se nominato, e nessuno si opponga alla discussione. L'assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.-----

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni contenute in apposito Regolamento.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive.---

Compiti dell'Assemblea ordinaria-----

L'Assemblea ordinaria delibera:-----

* le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;-----

* la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;-----

* la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsti;-----

* l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione o del rendiconto per cassa e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;-----

* l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;-----

* la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;-----

* sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;-----

* sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;-

* sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;-----

* sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.-----

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei presenti.-----

Compiti dell'Assemblea straordinaria-----

L'Assemblea straordinaria delibera:-----

* sulle proposte di modifica dello Statuto;-----

* sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----

* sulla nomina del liquidatore.-----

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fu-

sione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto. -----

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.-----

-----Art. 13 - Organo di Amministrazione-----

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. L'organo di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Uni-

co Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi
ne erano a conoscenza.-----

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade
dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o
chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizio-
ne, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi.-----

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della
loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo
e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali
di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando
se disgiuntamente o congiuntamente.-----

Riunioni dell'Organo di Amministrazione-----

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del
Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revi-
sione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presie-
dute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e,
in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazio-
ne scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cu-
ra del Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della riunion-
e. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono
svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle se-

guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:---

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente. L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione. -----

Attività dell'Organo di Amministrazione-----

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri

per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.-----

In particolare, svolge le seguenti attività:-----

- elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;-----

- nomina il Segretario e il Tesoriere;-----

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati, cura l'esecuzione delle delibere assembleari; predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;----

- individua le attività diverse esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;-----

- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;-----

- determina l'importo annuale della quota associativa ordinaria e delle quote suppletive e straordinarie;-----

- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;-----

- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;-----

- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal

Presidente;-----

- predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione o il rendiconto per cassa e deposita il bilancio sociale ove necessario;-----

- conferisce procure speciali; instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi; cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;-----

- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;-----

- delibera sulle operazioni finanziarie relative alla gestione ordinaria.-----

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più Amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma del Codice civile.-----

L'Organo di Amministrazione può conferire incarico a uno o più associati (ma non a suoi componenti), in possesso di specifiche e comprovate competenze tecniche, culturali, artistiche di interesse per il corretto svolgimento delle attività associative, stabilendo ne altresì il compenso, proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e in linea con quanto praticato dai contratti collettivi per mansioni analoghe.--

I componenti dell'Organo di Amministrazione che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.-----

Sostituzione degli amministratori-----

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Organo.-----

-Art. 14 - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere-

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.-----

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.-----

Il Presidente vigila e cura che siano attuate le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associa-

ti; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri dell'Organo di Amministrazione; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione dell'Organo di amministrazione nella sua prima riunione. In caso di dimissioni del Presidente o per altre cause di cessazione dalla carica, spetta all'Organo di Amministrazione disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.-----

-----Art. 15 - Gratuità delle Cariche-----

Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Segretario e del Tesoriere sono gratuite.-----

-----Art. 16 - Organo di Controllo-----

L'Organo di Controllo anche monocratico è nominato dall'assemblea, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore, che provvede contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per tutta la durata del loro incarico.-----

Nella scelta dei componenti si applicano gli articoli 2397, secondo comma e 2399 del Codice civile. Si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'anda-

mento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.-----

-----Art. 17 - Organo di Revisione legale dei conti-----

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di Legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di amministrazione. L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.-----

-----Art. 18 - Risorse economiche e Patrimonio-----

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:-----

- | | |
|----|---|
| a) | quote associative annuali e contributi degli associati;---- |
| b) | contributi di privati e imprese;----- |
| c) | eredità, donazioni e legati;----- |
| d) | beni mobili ed immobili;----- |
| e) | rimborsi derivanti da convenzioni;----- |
| f) | contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di
istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito
dei fini statutari;----- |
| g) | contributi dell'Unione europea e di organismi internaziona-
li;----- |
| h) | entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o
convenzionati;----- |
| i) | entrate derivanti da raccolte di fondi;----- |
| l) | entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6
del Codice del terzo Settore, connesse alla necessità di repe-
rimento di fondi per il perseguimento delle attività istitu-
zionali;----- |
| m) | altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui
al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, so-
litaristiche e di utilità sociale.----- |

-----Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili-----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, uti-
li o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque deno-
minate e capitale durante la vita dell'Associazione, nel ri-

spetto dell'Art. 8 del Codice del Terzo Settore, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.-----

Art. 20 - Bilancio di esercizio e relazione di missione. Rendiconto per cassa.-----

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione o il rendiconto per cassa devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione o

il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto. ---

-----Art. 21 - Bilancio sociale-----

In caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.---

-----Art. 22 - Libri sociali obbligatori-----

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione) e 14 (bilancio sociale) del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117), l'Associazione deve tenere: (I) il Libro degli Associati; (II) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; (III) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, il Libro dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi dell'associazione; (IV) il Registro dei Volontari. I libri di cui ai precedenti punti (I) e (II) e (IV) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui al precedente

punto (III) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto.-----

-----Art. 23 - Modifiche allo statuto-----

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi dell'associazione o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.-----

-----Art. 24 - Scioglimento.-----

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore. La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.-----

-----Art. 25 - Trasformazione, fusione, scissione-----

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo

98 del Codice del Terzo settore. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati.-----

-----Art. 26 - Completezza dello Statuto.-----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

Firmato: Girolamo Demaria-----

Vittorio Pasquale notaio-----

È COPIA CONFORME ALL'OTZIONALE

IN FIDELTÀ quadruplicato

~~Redatto~~ il 19-Marzo-2025

[Handwritten signature]

